

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 338/24/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Desio 2 e depositato presso questa Commissione, la sig.ra Ca. El., rappresentata e difesa dal dr. Giampaolo Lamantia, presso il cui studio in Agra (VA) via Marconi 25 ha eletto domicilio, impugna il provvedimento di diniego della definizione per condono ex art.12 L.289/2002 con cui si dichiara la invalidità della definizione del ruolo relativamente a cartella di pagamento n. Omissis per tributi anno 1995 e si comunica la ripresa dell'attività di riscossione con riferimento agli importi originariamente iscritti a ruolo, per i quali la definizione si ritiene non perfezionata. La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento in via pregiudiziale per carenza di motivazione, oltre che per falsa e mancata applicazione dell'art.7 L. 212/2000; in via principale, per violazione e falsa applicazione degli artt.12 e/o 16 L.289/2002, nonché dell'art.10 L.212/2000. In via subordinata chiede di dichiarare il riconoscimento dell'efficacia del condono ex art.12 L.289/2002 ed in via del tutto residuale chiede una riduzione della pretesa impositiva.

Con lo stesso ricorso viene chiesta la discussione in pubblica udienza.

Si costituisce l'Ufficio di Desio 2 che nelle deduzioni chiede il rigetto del ricorso.

Alla odierna pubblica udienza, il Presidente relaziona alla Commissione e successivamente ammette le parti presenti alla discussione.

La Commissione si ritira quindi in Camera di Consiglio per deliberare la decisione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Ad avviso dell'Ufficio, la parte è decaduta dal condono ex art.12 L. 289/2000 in quando, dopo regolare richiesta, ha provveduto al tempestivo versamento della sola prima rata, omettendo il versamento della seconda rata a saldo. Di contro, secondo la parte, detto omesso versamento non ha determinato la decadenza dal condono, essendo il perfezionamento di questo subordinato, oltre all'istanza, solo al versamento della prima rata.

La Commissione ritiene il ricorso infondato

Ed invero, non può essere accolta la lagnanza circa la carenza assenza di motivazione nel provvedimento impugnato, in quanto in esso chiaramente si enuncia, come causa di esclusione dal beneficio richiesto, l'assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge 289/2002, requisito individuato nel prospetto contabile - parte integrante del provvedimento - nel versamento insufficiente (riconosciuto dalla stessa parte).

Né la parte può invocare in merito la scusabilità dell'errore previsto dall'art. 161.289/2002, non ricorrendo nel caso in esame alcuna difficoltà nella determinazione del valore della lite o obiettiva incertezza o particolare complessità nel calcolo degli importi dovuti, essendo la parte perfettamente consapevole di aver versato con la prima rata solo l'80% del dovuto, lasciando inavaso il restante 20%. L'Ufficio, quindi, ha ritenuto la parte decaduta dal beneficio ed ha ripreso la riscossione degli importi originariamente iscritti a ruolo.

Né infine può essere accolta la tesi di parte secondo la quale il versamento della prima rata è sufficiente a determinare la definizione dei condono, mentre, non essendo la decadenza prevista dall'art.12 in esame, appare logico ritenere sempre salvi gli effetti della sanatoria, come espressamente disposto dagli artt.7,8,9,15 e 16 della legge 289/2002 concernenti altre fattispecie di condono. Di contro, la Commissione osserva che il silenzio dell'art.12 in esame in materia di salvezza degli effetti della sanatoria pur in presenza di

un versamento parziale, è per a contrariis un chiaro indice della volontà del legislatore di escludere dal beneficio del condono chi non si è attenuto all'impegno assunto con la relativa istanza di versare l'importo indicata dalla legge. Il fatto stesso che tutti gli articoli di cui sopra abbiano dovuto espressamente prevedere la salvezza della sanatoria per le ipotesi in essi previste, è un chiaro indice che dove detta salvezza non è espressamente disposta si debba applicare la decadenza, quale stretta conseguenza dell'inadempimento dell'impegno assunto con l'istanza di condono, proprio al fine di godere del condono.

La natura della controversia induce la Commissione a ritenere compensate le spese.

PQM

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.